



**COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

## **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 43 del 29/12/2017**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale  
n. 04 del 30/04/2021**



## **COMUNE DI GARDA**

### **Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con delibera consiliare n. 37 in data 20/12/2011 del Comune di Garda.

### **Articolo 2**

#### **Istituzione dell'imposta e finalità**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'Articolo 4 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Garda.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **Articolo 3**

#### **Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Garda, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del DL 50/2017, compreso il soggiorno mediante contratti di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all'Articolo 53 del D.Lgs. n. 79/2001 di durata superiore ai 30 giorni, agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Garda.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. Per quanto riguarda le strutture ricettive all'aperto, come individuate dall'Allegato 1), l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino a un massimo di 21 pernottamenti consecutivi.
4. Per le locazioni turistiche effettuate con contratti transitori, stipulati esclusivamente per finalità turistiche di durata superiore a 30 giorni, l'imposta si applica con importo forfettario mensile stabilito dalla Giunta Comunale fino ad un massimo di 6 mesi. Per tali locazioni, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo dalla data di inizio della locazione indicata nel contratto. Il locatore dovrà inoltre trasmettere all'ufficio tributi, entro 15 giorni dalla registrazione, copia del contratto di locazione turistica registrato, mediante trasmissione telematica dal portale per la gestione dell'imposta di soggiorno dell'ente.
5. Non sono soggetti all'imposta di soggiorno i contratti di locazione di natura transitoria e temporanea per esigenze lavorative. Le esigenze lavorative devono essere documentate, a richiesta dell'ufficio tributi o della polizia locale, a mezzo copia del contratto di lavoro o di committenza ovvero di altra idonea documentazione.



## **COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

### **Articolo 4**

#### **Soggetti passivi e responsabili del pagamento**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Garda che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'Articolo 3.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Garda.

### **Articolo 5**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al 14° anno compreso;
  - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  - e) gli autisti di pullman e i Capigruppo che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
  - f) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
  - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
  - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
  - i) il personale dipendente di strutture ricettive presenti nel territorio, adeguatamente dimostrato al gestore della struttura.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto



## COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

degente. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in materia.

### Articolo 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per ogni pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, indicate nell'Articolo 3 e individuate nell'Allegato 1), in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del prezzo, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'Articolo 3 comma 3, per le quali la Giunta Comunale stabilirà un importo in misura forfettaria mensile.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi dell'Articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.
3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'Allegato 1), oppure ha la possibilità di fissare due distinte misure dell'imposta, una con riferimento al periodo che comprende i mesi di gennaio - febbraio - marzo - aprile - maggio - ottobre - novembre - dicembre, e una con riferimento al periodo che comprende i mesi di giugno - luglio - agosto - settembre.

### Articolo 7 Obblighi di comunicazione ed utilizzo del portale WEB

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Garda sono tenuti ad informare, in appositi spazi e in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Garda in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Garda, entro il 10 di ogni mese, il numero delle presenze depurato dalle eventuali esenzioni mediante apposita comunicazione contenente i seguenti elementi minimi:

Comunicazione periodica per il periodo _____			
	N. Ospiti	N. Notti	Imposta dovuta
Soggetti paganti			
Minori esenti			
Altre riduzioni			
Esenzioni			



## **COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

4. Per l'invio e la gestione/elaborazione delle comunicazioni periodiche, il Comune di Garda rende disponibile alle strutture ricettive, nella home page del proprio sito istituzionale (<http://www.comune.garda.vr.it/garda/>), un apposito portale WEB.
5. Alle strutture ricettive è fatto obbligo su propria iniziativa di accreditarsi al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno accedendo dal sito istituzionale del comune alla pagina dedicata.

### **Articolo 8**

#### **Versamento e obbligo dichiarativo annuale**

1. I soggetti di cui all'Articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo riversamento al Comune di Garda.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 10 di ogni mese, contestualmente alla comunicazione periodica, mediante il nodo dei pagamenti PAGO PA, Delega di pagamento F24 o altra modalità di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.

### **Articolo 9**

#### **Attività di accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate comunali.

### **Articolo 10**

#### **Sanzioni e ravvedimento**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 8, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del DL 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative



## **COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
  7. Per l'omesso accredito al portale WEB di cui all'Articolo 7, comma 4, del presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00, ai sensi dell'Articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'Articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
  8. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00, ai sensi dell'Articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'Articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689. In particolare, è ammesso il pagamento nella misura ridotta di un terzo se effettuata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

### **Articolo 11** **Riscossione coattiva**



## **COMUNE DI GARDA**

### **Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine richiesto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

### **Articolo 12**

#### **Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata secondo le disposizioni previste nel "Regolamento generale delle entrate comunali".
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.

### **Articolo 13**

#### **Interessi**

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 11, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del Codice civile, con maturazione giornaliera.

### **Articolo 14**

#### **Commissione consultiva**

1. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione composta da due rappresentanti della Giunta e da un membro per ogni Associazione di categoria interessata dall'imposta presente sul territorio comunale. Tale Commissione esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale e si riunisce almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

### **Articolo 15**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante modalità telematica indicata nel portale WEB dedicato all'imposta. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei conti, entro i termini di cui all'Articolo 233 del D. Lgs. 267/2000.

### **Articolo 16**

#### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'Articolo 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.



**COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.





**COMUNE DI GARDA**

**Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

**ALLEGATO 1)**

**COMUNE DI GARDA (VR)**

**TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

<b>Strutture Ricettive Alberghiere</b> <b>Alberghi o Hotel</b> <b>Residenze Turistico Alberghiere</b> <b>Villaggio Albergo</b> <b>Albergo Diffuso</b> <b>(con o senza attribuzione della qualifica superior)</b>		
Cinque Stelle		
Quattro Stelle		
Tre Stelle		
Due Stelle		
Una Stella		
<b>Strutture Ricettive all'Aperto</b>		
Villaggi Turistici e Campeggi - Quattro Stelle (max 21 gg)		
Villaggi Turistici e Campeggi - Fino a Tre Stelle Compreso (max 21 gg)		
<b>Strutture Ricettive Complementari (da 2 a 5 leoni)</b>		
<b>Alloggi Turistici</b>		
<b>Case per vacanze</b>		
<b>Unità ammobiliate ad uso turistico</b>		
<b>Bed &amp; Breakfast</b>		
<b>Tabella di raccordo vecchie e nuove definizioni</b>		
<b>Tipologia L.R. n. 33/2002</b>	<b>Tipologia L.R. n. 11/2013 Definizioni vigenti</b>	<b>Denominazioni aggiuntive e sostitutive Allegato A alla DGR n. 419 del 31.03.2015</b>
Attività ricettive in esercizi di Ristorazione - Locande	<b>Alloggi Turistici</b>	<b>Locande</b>
Esercizi di Affittacamere	<b>Alloggi Turistici</b>	<b>Camere / Rooms / Zimmer / Chambres</b>
Attività ricettive in Residenze rurali / Country house	<b>Alloggi Turistici</b>	<b>Residenze rurali / Country house</b>
Foresterie per turisti	<b>Alloggi Turistici / Case per vacanze</b>	<b>Alloggi turistici / Case per vacanze</b>
Attività ricettive a conduzione familiare - Bed & Breakfast	<b>Bed &amp; Breakfast</b>	<b>B &amp; B</b>
Case Religiose di ospitalità	<b>Case per vacanze</b>	<b>Case Religiose di ospitalità</b>
Case per ferie	<b>Case per vacanze</b>	<b>Case per ferie</b>

**COMUNE DI GARDA****Provincia di Verona**

Lungolago Regina Adelaide, 15 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 - <http://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: [comune.garda@pec.it](mailto:comune.garda@pec.it)

Altre Strutture Ricettive Extralberghiere (es. Attività ricettive in Residence Rurali, Ostelli per la Gioventù, Centri Soggiorno Studi, Residenze D'epoca Extralberghiere, ecc.)	<b>Case per vacanze</b>	<b>Centri di vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù / Youth hostel / Hostel Centro soggiorno studi Case per vacanze sociali</b>
Strutture Ricettive - Residence	<b>Unità ammobiliate ad uso turistico</b>	<b>Residence</b>
Unità Abitative Ammobiliate ad uso turistico	<b>Unità ammobiliate ad uso turistico</b>	<b>Appartamenti vacanze</b>
<b>Attività Agrituristiche</b>		
Attività Agrituristiche		
<b>Locazioni Turistiche - brevi - di durata inferiore a 30 giorni</b>		
Locazioni Turistiche - Articolo 27-bis, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2013		
<b>Locazioni Turistiche di durata superiore a 30 giorni</b>		
Contratti di locazione transitoria, per finalità esclusivamente turistiche di cui all'Articolo 53 del D.Lgs. n. 79/2001 di durata superiore a 30 giorni - applicazione dell'imposta in misura forfettaria mensile, <u>per massimo 6 mesi.</u>		